

Comune di *MERCENASCO*

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Esenzione.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Disciplina della riscossione.	9	Entrata in vigore del regolamento.
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, comma sostituito dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Mercenasco (TO), con decorrenza dal 01.01.2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche non può eccedere, complessivamente, **0,8 punti percentuali**.

2. Di determinare l'aliquota unica di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8%.

3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 3
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, inserito dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), non viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di requisiti reddituali.

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, comma 143, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il presente Regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della Legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

